



**Comune di Lavagna**  
*Città Metropolitana di Genova*  
**Commissione Straordinaria di Liquidazione**

**DELIBERAZIONE N. 24 DEL 9 APRILE 2021**

**OGGETTO:** Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla sig.ra Giovanna Tiscornia per VILLAGGIO DEL RAGAZZO

L'anno duemilaventuno, il giorno 9 del mese di aprile, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna in modalità telematica, composta dai sigg.ri:

- Dott.ssa Veronica Frassinetti – Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo - componente;
- Dott.ssa Barbara Polese – componente;

**PREMESSO**

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 2019 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d'ora innanzi T.U.E.L.;
- che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 e 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del T.U.E.L. essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020;

**VISTA** la propria Delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto “*Approvazione dell’avviso pubblico ai creditori e pubblicazione*”, con cui è stato approvato, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, il modello di istanza di ammissione alla massa passiva del Comune di Lavagna, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni, ai sensi dell’art. 254, comma 2, del TUEL;

**RILEVATO** che il suddetto termine – che sarebbe scaduto il 7 marzo 2020 – in virtù delle sospensioni dei termini disposte dagli artt. 103, comma 1 del



**Comune di Lavagna**  
*Città Metropolitana di Genova*  
**Commissione Straordinaria di Liquidazione**

D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n. 23/2020 determinate dall'emergenza epidemiologica in atto, è stato prorogato sino al 29 maggio 2020;

**RICHIAMATA** la propria delibera n. 8 dell'11.06.2020, con la quale è stato approvato l'avviso di comunicazione di avvio del procedimento di accertamento ed eventuale liquidazione dei crediti, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Lavagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990;

**VISTI:**

- l'art. 252/4 del TUEL, in base al quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254/3 del TUEL, che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256/1 del TUEL, che statuisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

**CONSIDERATO** che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questa Commissione Straordinaria deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

**VISTA** l'istanza presentata dalla sig.ra Giovanna Tiscornia per VILLAGGIO DEL RAGAZZO il 13.05.2020, acquisita al protocollo del Comune di Lavagna il 14.05.2020, con la quale è stata chiesta l'ammissione alla massa passiva di un credito di importo pari a € 8.559,38 per "*Trattamenti socio sanitari e assistenziali a favore di utenti Comune di Lavagna*";

**VISTA** l'attestazione ex art. 254/4 del TUEL, rilasciata dal Dirigente del competente Servizio comunale il 21.07.2020, dalla quale risulta che l'importo di cui alla fattura n. 850/00 del 22.10.2007 per € 1.381,99 non risulta dovuto per intervenuta prescrizione, mentre l'importo di cui alla fattura n. 521/01 del 31.10.2019 per € 218,44 non risulta dovuto in quanto compensato da nota di credito dello stesso importo;



**Comune di Lavagna**  
*Città Metropolitana di Genova*  
**Commissione Straordinaria di Liquidazione**

**DATO ATTO:**

- che, con nota n. 3096 del 28.01.2020, notificata a mezzo PEC, è stato comunicato dalla sig.ra Giovanna Tiscornia per VILLAGGIO DEL RAGAZZO, il preavviso di rigetto parziale della propria istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, con contestuale assegnazione del termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni;
- che nessuna osservazione è pervenuta nei termini sopra indicati in merito alla suddetta comunicazione;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 378/1993;
- la L. n. 241/1990;
- il D.L. n. 18/ 2020 ed il D.L. n. 23/2020;

Con voti unanimi

**DELIBERA**

- di escludere parzialmente, dalla massa passiva della liquidazione, la domanda di ammissione presentata dal dalla sig.ra Giovanna Tiscornia per VILLAGGIO DEL RAGAZZO, per l'importo di € 1.600,43 in quanto non dovuto per i motivi sopra indicati;
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256/7 del TUEL;
- di notificare il presente provvedimento all'interessata a mezzo PEC;
- di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva *ex art. 4, comma 6 del DPR n. 378/1993*, venga pubblicata all'Albo pretorio *on-line* del Comune, sul sito istituzionale del Comune e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale dell'Ente dedicata a tutti gli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- di disporre che la presente delibera si trasmetta a cura della segreteria della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
  - al sig. Sindaco;
  - ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;
  - al sig. Revisore dei Conti.



**Comune di Lavagna**  
*Città Metropolitana di Genova*  
**Commissione Straordinaria di Liquidazione**

Il presente provvedimento non ha valore confessorio, restando ferma ed impregiudicata la possibilità di offrire in pagamento la diversa cifra risultante dall'eventuale ricorso, da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione, alla procedura semplificata ex art. 258 TUEL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge alla competente Autorità giudiziaria.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

Dott.ssa Veronica Frassinetti   Dott. Stefano Piccolo   Dott.ssa Barbara Polese